

ALLEGATO A2

Regione Lazio
Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile

DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO UNICO AREE PROTETTE E ARP RELAZIONE

Introduzione

Il ruolo unico del personale degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette istituite dalla Regione Lazio e dell'Agenzia Regionale per i Parchi (A.R.P.) è stato creato con il comma 3 bis dell'art. 23 della L.R. n.29/97, comma aggiunto dall'articolo 64, comma 2, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e poi modificato dall'articolo 3, comma 13 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, sostituendo le precedenti previsioni normative che mettevano in capo ai singoli Enti gestori delle aree protette la gestione del personale.

Tale comma letteralmente recita: “è istituito il ruolo unico regionale del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione, articolato in due sezioni rispettivamente per i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale e per gli altri dipendenti con distinte dotazioni per ciascun ente. Nel ruolo unico confluisce, oltre al personale in servizio presso gli enti di gestione delle suddette aree naturali protette, anche il personale in servizio presso l'Agenzia regionale dei parchi (ARP).”

Per quanto riguarda le piante organiche degli Enti parco, all'art. 24, comma 1, della stessa L.R.29/97 si prevede che “le strutture organizzative degli enti di gestione delle aree naturali protette e le relative dotazioni organiche, con l'indicazione delle specifiche professionalità, sono definite dal consiglio direttivo di ciascun ente nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale destinati al finanziamento delle spese relative al personale dell'ente stesso, e sulla base dei criteri stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, della Giunta regionale con apposita deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente in materia di personale. La definizione delle strutture organizzative e le dotazioni organiche sono soggette al controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18.”

Sulla base della precedente normativa (la L.R. 29/97 prima delle modificazioni introdotte nel 2001 e 2003 sopra ricordate) la Giunta regionale aveva provveduto ad individuare con D.G.R. n. 2639 del 18.05.1999 i criteri per la definizione della struttura organizzativa degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali e delle dotazioni organiche.

Alla luce degli atti di attuazione del ruolo unico, e in particolare in seguito all'effettuazione di appositi concorsi unici suddivisi per qualifica per il ruolo unico delle aree protette, è ora necessario riordinare l'insieme delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, al fine di garantire al sistema dei parchi la necessaria organicità, efficacia ed efficienza gestionale, e quindi ridisegnare i precedenti criteri sulla base delle mutate esigenze e delle modifiche delle disposizioni normative.

Rispetto alle procedure per la determinazione dell'attuale consistenza del personale del ruolo unico vanno ricordati alcuni atti fondamentali:

- la Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile n. 286 del 09.05.2002, con la quale veniva effettuata ricognizione delle dotazioni organiche del ruolo unico del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione Lazio;
- la D.G.R. n. 1105 del 02.08.2002 con la quale, in particolare al punto 3 del dispositivo, il Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile è incaricato di provvedere a quanto necessario per attuare e gestire le procedure finalizzate alla copertura delle dotazioni organiche degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette e dell'ARP, nonché di provvedere alla piena attuazione a quanto disposto dagli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. n. 29/97;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1320 del 05.12.2003, avente ad oggetto "L.R. 29 del 6 ottobre 1997 - Norme in materia di aree naturali protette regionali- Incremento del personale del ruolo unico regionale degli enti di gestione delle aree naturali protette e dell'ARP", con la quale viene stabilita la nuova configurazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del ruolo unico delle aree naturali protette regionali, per un totale di n. 527 unità.

Inoltre con con nota n. 2777/2/01 del 16.12.2003 il Direttore del Dipartimento Territorio conferisce ulteriore delega specifica al Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile in merito alla gestione del Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette.

La previsione di cui all'art. 24 comma 1 della L.R. 29/97 va quindi letta per una piena attuazione anche tenendo conto di quanto già in precedenza deliberato in merito alla consistenza complessiva del ruolo (e alla sua articolazione per qualifiche), anche in considerazione della necessità di una adeguata copertura finanziaria sul bilancio regionale dei costi che ne derivano.

Si tratta ora quindi di procedere con una razionalizzazione del ruolo, attraverso la determinazione di criteri stringenti per la determinazione delle piante organiche, che tengano adeguatamente in conto della reale consistenza del personale in servizio, e delle relative qualifiche, nonché delle attuali assegnazioni provvisorie dei dipendenti a determinati enti.

Il coordinamento del ruolo unico regionale delle aree naturali protette e dell'ARP

Per la gestione e per il coordinamento del personale del Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette, assegnato ai singoli enti gestori delle aree dislocati sul territorio, si ritiene quindi necessario istituire apposite uffici centrali sotto la direzione del Responsabile dello stesso ruolo unico, individuato nel Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile, al fine di garantire l'assolvimento degli specifici compiti in capo all'Amministrazione Regionale per il tramite dello stesso Responsabile del ruolo unico, ai sensi della L.R. n. 29/97.

Tali uffici centrali, che svolgono la loro attività sotto la supervisione del Responsabile del Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette regionali, debbono essere costituite da personale appartenente allo stesso ruolo unico delle aree naturali protette, attingendo alla dotazione organica dello stesso personale del ruolo unico, come incrementata dalla DGR n. 1320/2003.

Le funzioni da assegnare a tali uffici centrali, al fine di consentire al Responsabile del ruolo unico le necessarie attività istruttorie e di gestione relativamente alla raccolta di informazioni,

inserimento dati, elaborazione di proposte, programmi e progetti per la gestione dello stesso ruolo unico, sono le seguenti:

- Sovrintendono alla gestione del personale del Ruolo Unico delle aree naturali protette regionali, anche in raccordo con gli uffici centrali del personale regionale;
- Supportano il Responsabile del Ruolo Unico regionale del personale dei parchi nell'attività di assistenza amministrativa afferente la gestione del personale;
- Assicurano le necessarie attività di informazione ed assistenza agli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette e dell'ARP nella predisposizione degli atti relativi alla gestione del personale;
- Assicurano l'assistenza nell'inserimento ed elaborazione dei dati relativi al trattamento economico del personale;
- Assicurano la preventiva attività di informazione e assistenza giuridico -amministrativa agli Enti di gestione delle aree naturali protette e dell'ARP nella predisposizione degli atti da sottoporre a controllo.
- Provvedono alle esigenze di informazione sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale sui temi di competenza delle aree naturali protette.
- Coordinano le iniziative degli Enti di gestione delle aree naturali protette in riferimento ai vari canali di finanziamento attivati dall'Amministrazione regionale;
- Assicurano un'attività di informazione al Responsabile del Ruolo Unico del personale dei parchi sui fondi disponibili e sugli strumenti di programmazione comunitari e nazionali relativi alla conservazione della natura ad in particolare delle aree protette;
- Coordinano le iniziative degli Enti di gestione delle aree naturali protette in riferimento ai vari canali di finanziamento attivati dall'Amministrazione regionale;
- Assicurano un'attività di informazione al Responsabile del Ruolo Unico del personale dei parchi sui fondi disponibili e sugli strumenti di programmazione comunitari e nazionali relativi alla conservazione della natura ad in particolare delle aree protette;
- Coordinano la redazione dei piani d'assetto per le aree naturali protette in modo da giungere all'organica stesura dei piani stessi nell'ambito del piano regionale delle aree naturali protette; Forniscono un supporto tecnico-operativo per l'istruttoria amministrativa e tecnica per le verifiche il loco e per l'acquisizione di dati e documentazione necessari ad analizzare i Piani d'Assetto;
- Assicurano l'attività di informazione ed assistenza agli Enti di gestione delle aree naturali protette nelle fasi di predisposizione dei Piani d'Assetto;
- Assicurano l'attività di informazione ed assistenza agli enti di gestione delle aree naturali protette nelle fasi di predisposizione dei Piani d'Assetto

In termini generali in merito alle funzioni si può dire che:

- all'Area Conservazione Natura della Regione Lazio competono tutte le funzioni amministrative relative all'attuazione delle normative relative alle aree protette oltre che le funzioni di indirizzo e di controllo per conto della Giunta Regionale;
- al Responsabile del ruolo unico compete la gestione del ruolo unico, mentre gli uffici centrali hanno il compito di fornirgli informazioni, gli studi, i progetti e programmi necessari per la sua gestione;
- l'Agenzia Regionale per i Parchi, come da suo Statuto, ha il compito fondamentale (secondo tempi e modalità precedentemente concordate con la Direzione Ambiente e Protezione Civile) della formazione del personale delle aree protette, la realizzazione di progetti di sistema nonché, su richiesta della Giunta regionale (in genere attraverso gli obiettivi annuali di gestione), di provvedere a predisporre studi, proposte e documenti tecnici per l'assistenza alle aree protette;

- gli Enti gestori hanno il compito di declinare sul proprio territorio le attività di gestione, i progetti di sistema predisposti dalla Regione Lazio, Direzione Ambiente e Protezione Civile e/o elaborati dall'ARP e le direttive della Giunta regionale per la gestione delle aree protette.

Per un miglior funzionamento generale e per coordinare trasversalmente le attività si prevede la costituzione inoltre di una cabina di regia presso il Responsabile del ruolo unico che abbia funzioni di indirizzo e che coordini i vari gruppi di lavoro inter-enti che possono gestire specifiche attività, iniziative e progetti che interessano l'insieme del sistema delle aree protette.

I criteri per la definizione del livello di complessità dell'Ente

La richiamata D.G.R. n. 2639 del 18.5.99 individuava i criteri per la definizione della struttura organizzativa degli Enti di gestione delle aree naturali protette e delle dotazioni organiche. Attraverso determinati parametri si arrivava all'individuazione della struttura "complessa" o "semplice" degli Enti di gestione delle aree protette. Nelle premesse di tale deliberazione si precisava che "a seguito delle risultanze del riordino di cui all'art. 39, comma 6, sarà necessario procedere con successiva deliberazione ad una verifica dei presenti criteri che potrà condurre una più articolata e mirata loro ridefinizione".

Essendo passati ormai cinque anni da tale deliberazione, vista anche la mole di atti adottati relativi all'organizzazione del ruolo unico (nel frattempo istituito legislativamente), all'effettuazione dei concorsi unici per le diverse qualifiche professionali, alla nascita di nuove aree protette, all'avvenuta organizzazione delle strutture di base degli Enti istituiti dalla L.R. 29/97 e, infine, all'avvenuto riordino ai sensi dell'art. 39, comma 6 della Riserva Naturale Tevere Farfa con la costituzione del relativo Ente, si ritiene che sussistano le condizioni per una radicale revisione dei criteri adottati con la suddetta D.G.R. n. 2639/1999 al fine di pervenire ad una nuova e più adeguata definizione della struttura organizzativa e delle piante organiche degli Enti parco.

I nuovi criteri qui presentati vogliono essere meno rigidi e più attenti alla complessiva situazione operativa e territoriale degli Enti, per pervenire ad una struttura organizzativa che sia realmente in grado di fornire la risposta ai problemi della conservazione della natura, ma anche a quelli delle popolazioni locali presenti sul territorio.

La complessità della struttura è innanzitutto un indice per l'attribuzione o meno delle funzioni di Direttore in esclusiva all'area protetta, e quindi anche questo parametro viene valutato nei criteri che seguono. Le aree complesse per definizione necessitano di un Direttore, le aree semplici possono averlo in esclusiva qualora superino determinati parametri, altrimenti possono avere un incarico di direzione condiviso con altre aree. I criteri relativi alla complessità degli Enti di gestione individuati con la presente relazione sono quindi i seguenti:

1. Superficie

Tale criterio, di oggettivo collegamento ad altri parametri di complessità dell'area protetta (articolazione territoriale, amministrativa, tecnica), viene valutato come criterio base per la valutazione. Viene così declinato:

- a) *Vasta* > di 9.000 ha;
- b) *Media* compresa tra 1.000 e 8.999 ha;
- c) *Limitata* < di 999.

2. Complessità di uso e valori antropici

- a) *Articolata* Popolazione equivalente nei comuni dell'area protetta > 250.000 abitanti
- b) *Media* Popolazione equivalente nei comuni dell'area prot. tra 50.000 e 249.999 abitanti
- c) *Limitata* Popolazione equivalente nei comuni dell'area protetta inferiore a 50.000 abitanti

3. Articolazione territoriale

- a) *Elevata* Il numero di aree protette non contigue gestite dall'Ente la cui singola superficie sia uguale o superiore a 15 ha, ma con almeno una superiore a 250 ha, è pari o maggiore a 3;
- b) *Normale* Il numero di aree protette non contigue gestite dall'Ente la cui singola superficie sia uguale o superiore a 15 ha, ma con almeno una superiore a 250 ha, è inferiore a 3;
- c) *Bassa* Casi non inclusi nei punti a) e b).

La struttura semplice o complessa dell'Ente viene individuata quindi dalla matrice che segue:

		Valore parametro "Superficie"		
		Superiore a 9.000 ha	Tra 1.000 e 8.999 ha	Inferiore a 999 ha
Valore parametro "Uso antropico"	Popolazione equivalente* superiore a 250.000 abitanti	COMPLESSA	COMPLESSA	Se il parametro "Articolazione territoriale" è uguale ad a) la struttura è COMPLESSA ----- Se il parametro "Articolazione territoriale" è uguale a b) o c) la struttura è SEMPLICE con Direttore
	Popolazione equivalente compresa tra 249.999 e 50.000 abitanti	COMPLESSA	Se il parametro "Articolazione territoriale" è uguale ad a) la struttura è COMPLESSA ----- Se il parametro "Articolazione territoriale" è uguale a b) o c) la struttura è SEMPLICE con Direttore	Se il parametro "Articolazione territoriale" è uguale ad a) o b) la struttura è SEMPLICE con Direttore a scavalco al 50% (su due aree) ----- Se il parametro "Articolazione territoriale" è uguale a c) la struttura è SEMPLICE senza Direttore
	Popolazione equivalente inferiore a 49.000 abitanti	COMPLESSA	SEMPLICE Con Direttore	SEMPLICE senza Direttore

*Popolazione equivalente = incluse presenze in stagione turistica

Conseguentemente gli Enti gestori delle aree protette del Lazio, gestiti direttamente dalla Regione Lazio (ai sensi della L.R. 29/97) che risultano di struttura complessa sono i seguenti (n. 9 aree protette, più l'ARP che viene definita come struttura complessa per le sue funzioni di sistema):

- Roma Natura;
- Parco dei Monti Simbruini;
- Parco dei Monti Aurunci;
- Parco dei Monti Lucretili;
- Parco di Bracciano – Martignano;
- Parco di Vejo;
- Parco dei Castelli Romani;
- Parco dell'Appia Antica;
- Parco della Riviera di Ulisse.

Gli altri Enti gestori sono tutti di struttura semplice.

I criteri per le piante organiche

Come detto in precedenza nel definire i nuovi criteri per le piante organiche delle aree protette, in attuazione dell'art. 24, comma 1, della L.R. 29/97, è necessario tenere conto di alcune invarianti o comunque di elementi di vincolo:

- la consistenza di n. 527 dipendenti del ruolo unico, definita con DGR n. 1320/2003, e la relativa suddivisione in profili professionali;
- le precedenti piante organiche approvate sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 2639/1999;
- per quanto possibile le assegnazioni provvisorie del personale vincitore del corso-concorso, del concorso pubblico, delle procedure interne di selezione per le progressioni verticali nonché del precedente concorso interno per Istruttore di Vigilanza D1 (figura quest'ultima non prevista in precedenza nelle piante organiche);
- i punti qualificanti degli accordi sindacali via intercorsi in materia di personale.

Ciò definito, è necessario individuare alcuni criteri generali per l'attribuzione a ciascun ente – o insieme di enti per alcune funzioni “a scavalco”, già sperimentate con successo in precedenza – di una determinata consistenza di personale.

Da un punto di vista generale si può far riferimento anche ai criteri adottati su scala nazionale in base alle previsioni della L. 394/91 (Legge quadro in materia di aree protette) per le piante organiche degli Enti parco nazionali, inserendo alcuni aggiustamenti:

- la dimensione territoriale dell'area protetta di riferimento;
- la complessità territoriale dell'area protetta, in base all'antropizzazione (popolazione, strutture), ma anche tenendo conto dei valori naturalistici presenti;
- la complessità strutturale dell'ente gestore, in termini di personale gestito, di strutture per la gestione e la fruizione realizzate (centri visita, sentieri, sedi, attività,).

Guardiaparco

I criteri della dimensione e della complessità territoriale sono particolarmente importanti nella definizione del personale di sorveglianza. A livello nazionale ed internazionale si utilizza un criterio generale riconosciuto come “regola aurea” per la definizione del numero di sorveglianti su un territorio protetto tipo: 1 guardiaparco ogni 1000 ha di superficie (vedi Tabella A).

Questo criterio generale va poi verificato e modulato sulla base di altri criteri aggiuntivi, che sono stati individuati nel caso specifico come segue (Vedi Tabella A):

- un fattore di correzione per la superficie: infatti utilizzando il criterio “secco” sopra descritto si penalizzano tutte le aree protette con superficie inferiore a 1000 ha, che rischiano di non avere guardiaparco; è evidente che esiste una soglia minima sotto la quale la funzionalità della sorveglianza non può essere garantita nelle aree più piccole.

Questo fattore di correzione (moltiplicativo del dato iniziale) quindi è pari a 1 (senza effetto) per le aree più grandi, poi cresce progressivamente fino a 5 per le aree tra 1000 e 241 ha, portando quindi ad un numero di guardiaparco per area non inferiore a 5 unità. Questo numero garantisce la possibilità di effettuare attività di sorveglianza in turnazione (turni di almeno due persone).

Per le aree sotto il 240 la dimensione è così bassa che non è necessario, per un rapporto impegno/risultato adeguato, garantire la turnazione per la sorveglianza, trattandosi di piccole aree di importanza secondaria nel sistema (sia pure con un loro ruolo). Per tali aree il parametro è stato fissato a 2, e porta quindi ad avere non meno di 2 guardiaparco.

- un fattore di correzione per la complessità strutturale: si è ritenuto di valutare che le aree con una maggiore storia (derivante dall'anno di istituzione) abbiano in media una maggiore complessità strutturale, in quanto il fattore tempo è strettamente connesso alla possibilità di sviluppare maggiormente le proprie strutture. Il parametro moltiplicativo “Fattore complessità” quindi è tanto maggiore quanto precedente è l'anno di istituzione dell'area protetta, a partire dalla prima, la Riserva Naturale Tevere Farfa, che ha il parametro più elevato (2), fino alle più recenti istituite dopo il 2001 (come il MN Settecannelle, del 2002, che ha parametro 0,8). Le aree appena istituite, evidentemente, hanno bisogno di meno personale di sorveglianza (al di sopra di una certa soglia) per l'assenza di strutture da gestire nell'immediato.
- un fattore di correzione per la complessità territoriale (Fattore antropico): è evidente che un territorio fortemente antropizzato presenterà notevoli problemi di controllo delle attività umane, e quindi la necessità di maggiore personale di sorveglianza. Il parametro inserito in tabella come “Fatt. antr.” è modulato tenendo conto nel complesso di popolazione residente, infrastrutture (edificato), attività economiche (agro-silvo-pastorali, turistiche, artigianali, ecc...), valori demo-storico-antropologici, valori monumentali e archeologici che nell'insieme danno il segno dell'impegno delle attività di sorveglianza. Il parametro moltiplicativo varia da valori che diminuiscono i precedenti parametri, nel caso di territori selvaggi con attività umane quasi inesistenti (RN Monte Navegna e Cervia, parametro 0,8) a un fattore 1,5 per il Parco dell'Appia Antica, ricchissimo di testimonianze archeologiche di valore assoluto, di attività economiche e residenziali e inserito nella città di Roma.

Per il complesso di aree protette di Romanatura, che per la sua articolazione e complessità gestionale è un caso unico nel sistema, si è adottato un valore del parametro pari a 1, che porta comunque al numero di guardiaparco più alto di tutto il sistema.

Personale non guardiaparco (amministrativo e tecnico non dirigenziale)

Un procedimento analogo è stato utilizzato per determinare i criteri per la definizione del personale non guardiaparco del ruolo amministrativo e tecnico non dirigenziale. Anche qui si è ritenuto che i criteri della dimensione e della complessità territoriale sono particolarmente importanti nella definizione del personale, con particolare attenzione al secondo (a scapito del criterio di complessità strutturale, che si è ritenuto di non considerare).

Il criterio base adottato è stato analogo a quello precedente: una unità di personale amministrativo e tecnico (valutati complessivamente) per ogni 1000 ha di territorio (vedi Tabella B).

E' da specificare che le attività tecniche ed amministrative sono articolabili in molte aree specifiche di competenza, come desumibile anche dai profili professionali riconosciuti nel ruolo unico, che solo nelle aree più grandi è possibile garantire nella loro complessità ed interezza:

- amministrativa e segreteria;
- amministrativa-contabile;
- tecnico-edilizia ed urbanistica;
- tecnico naturalistica ed agricola;
- tecnica della comunicazione;
- vigilanza.

Pertanto negli Enti gestori più piccoli, nei quali non è possibile garantire, per l'economicità e l'efficienza dell'intera struttura del ruolo unico, tutti i profili necessari, si prevede che una serie di funzioni siano gestite "a scavalco" tra vari enti, con unità assegnate a più enti territorialmente limitrofi.

Il criterio generale territoriale va comunque verificato e modulato sulla base di altri criteri aggiuntivi, che sono stati individuati nel caso specifico come segue (vedi Tabella B):

- un fattore di correzione per la superficie: infatti utilizzando il criterio "secco" sopra descritto si penalizzano tutte le aree protette con superficie inferiore a 1000 ha, che rischiano di non avere personale amministrativo e tecnico; è evidente che esiste una soglia minima sotto la quale la funzionalità dell'attività non può essere garantita nelle aree più piccole.

Questo fattore di correzione (moltiplicativo del dato iniziale) quindi è pari a 1 (senza effetto) per le aree più grandi, poi cresce progressivamente fino a 5 per le aree tra 1000 e 241 ha, portando quindi ad un numero di dipendenti amministrativi e/o tecnici per area non inferiore a 5 unità. Per le aree sotto il 240 la dimensione è così bassa che non è possibile, trattandosi di piccole aree di importanza secondaria nel sistema (sia pure con un loro ruolo), prevedere più di un minimo di unità. Per tali aree il parametro è stato fissato a 2, e porta quindi ad avere non meno di 2 dipendenti tecnici e/o amministrativi.

- un fattore di correzione per la complessità territoriale (Fattore antropico): è evidente che un territorio fortemente antropizzato presenterà notevoli presenza di attività umane, e quindi la necessità di maggiore personale per la gestione delle pratiche tecniche (nulla-osta e pareri su interventi edilizi, forestali, agricoli, ecc...). Il parametro "Fatt. antr." è modulato quindi

tenendo conto nel complesso di popolazione residente, infrastrutture (edificato), attività economiche (agro-silvo-pastorali, turistiche, artigianali, ecc...), valori demo-storico-antropologici, valori monumentali e archeologici che nell'insieme danno il segno dell'impegno delle attività amministrativa e tecnica. Il parametro moltiplicativo varia da valori che diminuiscono i precedenti parametri, nel caso di territori selvaggi con attività umane quasi inesistenti (RN Monte Navegna e Cervia, parametro 0,8) a un fattore 1,5 per il Parco dell'Appia Antica, ricchissimo di testimonianze archeologiche di valore assoluto, di attività economiche e residenziali e inserito nella città di Roma.

- un fattore relativo alla presenza di strutture della Rete Labnet/Labter o analoghe nell'ambito dell'area protetta (Fattore EA): si tratta di strutture territoriali, ma di valenza regionale, per le quali prevedere specifici contingenti di personale.

Per il complesso di aree protette di Romanatura, che per la sua articolazione e complessità gestionale è un caso unico nel sistema, si è adottato un valore del parametro pari a 1, che porta comunque al numero di unità più alto di tutto il sistema.

Non essendo possibile individuare parametri territoriali per gli uffici centrali del ruolo unico e dell'ARP si ritiene di individuare un tetto di unità di personale complessivo per ciascuna rispettivamente del 5% e dell'8% della consistenza complessiva della pianta organica degli enti parco.

Struttura organizzativa (criteri)

Definito un numero di unità di riferimento per ciascuna area protetta si è provveduto a stabilire una struttura organizzativa di riferimento, in base alle diverse aree di competenza e gestione che vanno garantite negli enti "ideali". Tale struttura di riferimento sarà completa solo negli Enti più grandi, e sarà invece semplificata negli enti medi e piccoli. Per questi ultimi, come detto, si provvederà alla gestione di servizi trasversali tra aree, in modo da garantire all'interno del ruolo unico per ciascuna area protetta, anche piccola, le professionalità necessarie.

Da queste valutazioni nascono anche i riferimenti per definire le strutture di livello dirigenziale, di cui si dirà in seguito.

I servizi da garantire nell'area protetta "tipo" sono: Segreteria, Contabile, Comunicazione, Naturalistico (che include le attività agricole), Tecnico-Urbanistico, Vigilanza. I servizi sono poi organizzate in strutture superiori, a livello dirigenziale (nelle aree più grandi), divise in Amministrativa e Tecnica.

I criteri generali ed indicativi per costruire le dotazioni di ciascun ente "tipo" sono:

Enti complessi (completi di tutte le articolazioni)

- Presenza del Direttore (nominato secondo le procedure di legge);
- Ciascun Settore assegnato ad un Dirigente;
- Ciascun Servizio assegnato ad un funzionario apicale di categoria "D";
- Per ciascun servizio almeno un altro "D";
- Per ciascun servizio almeno un "C" (raddoppiato in Segreteria e S. Tecnico-Urbanistico, per carichi di lavoro più alti che negli altri servizi);
- Un numero adeguato di "B" di supporto sia nella struttura Amministrativa che in quella Tecnica (indicativamente almeno uno per Servizio);

Enti semplici (struttura minima di riferimento)

- Presenza del Direttore (nominato secondo le procedure di legge);
- I “D” apicali sono indicativamente tre (uno di profilo amministrativo, uno tecnico ed uno di area di vigilanza);
- Nei servizi senza p.o. almeno la presenza di un “D”;
- Un “C” per ogni servizio;
- Un numero indicativo di due “B”.

Enti “minimi”

- Almeno due dipendenti amministrativi e due tecnici (nei casi molto semplificati uno e uno);
- “D” vigilanza e funzioni tecniche e amministrative “a scavalco” su più enti.

Dirigenza

Dai criteri sopra riportati, sulla base delle strutture organizzative ipotizzate, si è anche costruito un quadro di riferimento per la dirigenza di ruolo, con esclusione delle funzioni di Direzione che sono attribuite secondo quanto prevede l’art. 24 della L.R. 29/97, come modificato dall’art. 3, comma 14 della L.R. 10/2003, con contratto a termine di diritto privato (ma vedi quanto espresso in precedenza per i criteri generali).

Tale quadro porta ad una consistenza di 58 posizioni dirigenziali nel ruolo unico, oltre alle posizioni di direttore.